

Codice A1601A

D.D. 26 febbraio 2019, n. 63

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art. 28 bis. Valutazione dell'individuazione delle piazzole di decollo, atterraggio e recupero ad uso plurimo/eliski sul territorio dell'Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea nelle vicinanze o all'interno di 7 siti della rete Natura 2000, del P.N della Val Troncea e P.N. del G. B. di Salbertrand - proponente Unione Montana Comuni olimpici-Via Lattea.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, con validità dalla data del presente provvedimento fino al 30/09/2022, rispetto alla proposta di individuazione delle piazzole ad uso plurimo/eliski di decollo, atterraggio e recupero di seguito elencate:

• **Piazzole di decollo:**

Comune di Sestriere

– Uso plurimo n. 16, n. 63

Comune di Sauze d'Oulx

– Uso plurimo n. 18

Comune di Sauze di Cesana

– Uso plurimo n. 17 (Non utilizzabile per attività di eliski)

• **Piazzole di atterraggio:**

Comune di Cesana T.se - Val Thuras

– Uso eliski Settore C n. 28, n. 34, n. 41, n. 42

– Uso eliski Settore D n. 4, n. 7, n. 9, n. 13, n. 27, n. 36, n. 38, n. 43

Comune di Cesana T.se - Chaberton

– Uso eliski Settore E n. 19, n. 25, n. 29

Comune di Sauze d'Oulx

– Uso plurimo n. 64, n. 65

• **Piazzole di recupero:**

Comune di Cesana T.se - Val Thuras

– Uso eliski Settore D n. 1, n. 21, n. 48, n. 54,

Comune di Cesana T.se - Chaberton

– Uso eliski Settore E n. 22, n. 47

a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente richiamate, nonché quelli della D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alle ZSC IT 1110026, ZSC IT1110031, ZSC IT1110038, ZSC IT1110043, ZSC IT 1110058 e della D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016

“Misure di conservazione sito specifiche” relativa alle ZSC IT 1110053 e D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alle ZSC IT 1110080;

2. di non assentire, per le motivazioni espresse in premessa, all’individuazione ed all’utilizzo, ad uso plurimo ed uso eliski delle piazzole di atterraggio e recupero di seguito elencate:

- **Tutte le piazzole individuate nel Comune di Sauze di Cesana** tranne la n.17 non utilizzabile per attività di eliski

- **Piazzole di atterraggio**

Comune di Cesana T.se - Val Thuras

– Uso eliski Settore D n. 5, n. 39

Comune di Sestriere

– Uso eliski Settore A n. 35

– Uso plurimo n. 15

- **Piazzole di recupero**

Comune di Cesana T.se - Val Thuras

– Uso eliski Settore D n. 2, n. 26

Comune di Sestriere

– Uso eliski Settore A n.14

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l’obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) in relazione all’attività di eliski, i decolli e gli atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 dicembre al 30 aprile tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell’art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;
- b) la quota di sorvolo sul territorio dei siti rete Natura 2000, dopo il decollo dalla piazzola di partenza fino all’atterraggio sulla piazzola di arrivo, dovrà essere la massima possibile e tendente ai 500 m o maggiore;
- c) la traiettoria dei sorvoli provenienti dal comune di Sestriere per la Val Thuras dovrà essere mantenuta in centro valle lontano dalle pareti in accordo con i disposti della lettera d) dell’art.16 delle “Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla D.GR. n. 54-7409 del 7/04/2014 s.m.i.;
- d) si precisa che per volo si intende l’insieme dei 2 movimenti, di allontanamento da una piazzola e di ritorno, indipendentemente dal fatto che partenza e rientro riguardino eventualmente piazzole diverse;
- e) per l’attività di eliski quotidianamente potranno essere utilizzati massimo 2 elicotteri contemporaneamente, ciascuno a servizio di un solo Settore alla volta;
- f) il numero massimo di voli giornalieri consentiti per l’attività di eliski sull’intera Unione Montana in oggetto dovrà essere non superiore o pari a 15;
- g) nell’arco di una settimana ogni settore per l’attività di eliski può essere utilizzato per un massimo di due giornate anche non consecutive;
- h) la piazzola n. 17 “DZ Hangar Sauze Cesana” nel comune di Sauze di Cesana potrà essere utilizzata solo ad uso turistico e non per attività di eliski;
- i) le piazzole autorizzate ad uso turistico, diverso da eliski, potranno essere utilizzate nel periodo da maggio a settembre per non più di 20 voli complessivamente nell’intero periodo;

- j) i piani di volo di cui al comma 8 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovranno essere comunicati anche al soggetto gestore che ha in capo la delega o la subdelega dei siti della rete Natura 2000 oggetto della presente V.I.
4. di richiedere all'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea di recepire, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'art. 28 bis e per gli effetti del comma 10, art. 43 l.r. 19/2009, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 del presente provvedimento;
 5. di rammentare che l'esercizio dell'attività di eliski, così come definito dall'art. 28 bis comma 5 "*esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuoripista degli sciatori trasportati*", è subordinata all'espletamento della procedura di V.I. che sarà svolta sulla scorta della documentazione trasmessa dall'esercente l'attività e che sarà espressa con provvedimento separato;
 6. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6, art. 28 bis della l.r. 2/2009, in caso di esito positivo della V.I. di cui al precedente punto 5, la quale dovrà essere trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

SIGLE
Funzionario Estensore Serena FORNO'